

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23-05-2008 REGIONE PIEMONTE

Legge finanziaria per l'anno 2008.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 21 del 23 maggio 2008 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

ARTICOLO 31

(Modifica della l.r. 8/2006)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Interventi per la difesa legale dei **piccoli comuni**)

1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.

3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.

4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.

5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale."

ARTICOLO 32

(Modifiche della l.r. 15/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), è inserito il seguente:

" 3 bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/2007, è inserito il seguente:

" 4 bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano."

3. L'articolo 7 della l.r. 15/2007 è abrogato.